

LOTTO 1: CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

DEFINIZIONI –

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione;
- per "Società": la Compagnia Assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Subappaltatore": la persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori;
- per "Scoperto": percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso, istituzionalmente e non, competono nell'ambito del proprio territorio compreso il rischio della committenza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti dall'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, gite, fiere, (sia per i danni subiti dai partecipanti sia per i danni provocati a terzi e a cose di terzi dai partecipanti) escluso comunque i danni derivanti dall'uso di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di fabbricati in genere compresi uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, stabilimenti balneari, palazzetti dello sport, cimiteri, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;

- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, anche a scopo elettorale, ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, fermo restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dal servizio di infermeria, pronto soccorso e laboratori medici, compreso la responsabilità civile del personale medico e paramedico;
- o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- p) dalla proprietà e manutenzione:
- di acquedotti compreso i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - dalla rete fognaria e di depurazione, compreso i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti a rottura di tubazioni e/o condutture;
- q) se espletata, dall'erogazione e distribuzione del gas metano, compreso la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, trasporto (ferma l'esclusione di cui alla lettera a) dei RISCHI ESCLUSI) di immondizie e/o rifiuti in genere;
- La garanzia comprende inoltre:
- * proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta immondizie e/o rifiuti in genere;
 - * attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- u) dal servizio di polizia municipale, nonchè sorveglianza, anche armata.
- v) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ed alle persone di cui debba rispondere, dalla violazione delle disposizioni di cui ai D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 81/08).
- z) responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO -

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale é affidata la gestione della polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.).

MASSIMALI ASSICURATI -

RCT:

Euro 7.500.000 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano

subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Euro 2.500.000 per ciascuna persona deceduta o che abbia sofferto lesioni personali.

Euro 2.500.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RCO:

Euro 5.000.000 per ogni sinistro, qualunque sia il numero degli infortunati.

Euro 2.000.000 per ogni prestatore di lavoro colpito da infortunio.

CALCOLO DEL PREMIO -

Il premio di polizza, da considerarsi provvisoriamente anticipato, viene calcolato in base alla sommatoria dei seguenti elementi:

•retribuzioni annue erogate a tutti i dipendenti sommate agli emolumenti versati a titolo di compenso ai lavoratori parasubordinati e le fatture pagate alle ditte regolarmente autorizzate per i lavoratori interinali e/o ai “Soggetti Somministratori” per la fornitura professionale di manodopera all’Ente in qualità di “Utilizzatore” ai sensi della Legge 14 Febbraio 2003 n. 30 e D.L.10 Settembre 2003 e s.m.i., n. 276: Euro 18.000.000,00.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.). -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'assicurato si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. – compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera - e quelli appartenenti all'area dirigenziale, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

La garanzia vale pertanto anche per le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli eredi;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n.38/2000, debitamente approvata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme e sempreché l'assicurato dimostri che ciò é avvenuto senza dolo. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla L. n. 30 del 14 febbraio 2003, Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

c) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per

danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 e s.m.i., in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida nel mondo intero.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali);
- i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Si precisa comunque che detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

RISCHI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo; ed a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatosi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- a) di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
- k) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

- l) a persone, e cose nonché le perdite patrimoniali, conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informativi o comunque di apparecchiature, componenti elettronici, software, hardware in ordine al cambiamento di data dell'anno 2000;
- n) danni derivanti da asbesto; tale esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

L'Assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate dell'Ente e dalle A.S.L..

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO -SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, la Società, a semplice richiesta scritta del Contraente, fisserà un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

NOVERO TERZI

E' riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente alle lesioni corporali:

- a) Ai professionisti ed ai consulenti di cui la Spettabile Contraente si avvale in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C. PERSONALE

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T. anche per la responsabilità civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché ad altro personale non dipendente, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni (compresi gli incarichi derivanti dall'applicazione della Legge 626/94 e 494/96, D.Lgs 81/08 e s.m.i.), quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Dirigenti, Quadri, e Dipendenti tutti del Contraente;
- Personale assunto con contratti a termine, parasubordinati e lavoratori interinali e/o mediante somministrazione professionale di manodopera;
- Personale Docente e non docente, operatori scolastici a qualsiasi titolo;
- Personale assunto per lavori socialmente utili;
- Personale in borsa-lavoro;
- Personale inserito per socializzazione (diversamente abili)
- Militari;
- Obiettori di coscienza;
- Minori in affidamento;
- Volontari cantieri scuola
- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche comprese prestazioni medico-sanitarie.

per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori d'opera del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni gravi e gravissime così come previsto dall'articolo 583 C.P..

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

DANNI A COSE DI DIPENDENTI

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito delle proprietà comunali, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge.

COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge ed entro i limiti dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per danni a cose di Euro 1.500.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo Euro 1.500 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in Euro 100.000 per sinistro e Euro 200.000 per anno assicurativo.

COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE

A parziale deroga del C.G.A., si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di Euro 1.500.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di Euro 1.500), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di Euro 1.500 per ogni sinistro.

Il massimale di € 200.000,00 di cui sopra deve intendersi unico per i danni ai fabbricati e per i danni ad altre cose in genere.

SCAVI, REINTERRI

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500 per sinistro e nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di Euro 100.000 per ogni annualità assicurativa.

COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada causati sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici

all'uopo impiegati. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 1.500, con la massima esposizione di Euro 75.000 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE -

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, anche di proprietà dei dipendenti, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di Euro 1.500 per ogni mezzo danneggiato

PROPRIETA' DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza (o locati a terzi) e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

DANNI DA INTERRUZIONI E/O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato inizio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

SQUADRE ANTINCENDIO

Si intendono coperte le attività delle squadre antincendio organizzate e composte anche da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.

DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'assicurato.

Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 2.500 per sinistro e fino alla concorrenza di un massimale pari a Euro 1.000.000 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione, si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

PERSONE NON DIPENDENTI DALL' ASSICURATO CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER CONTO DELL' ASSICURATO STESSO

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da dette persone (che pertanto sono da considerarsi terze) mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso e ciò a parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione".

Si intendono quindi comprese in copertura le persone che, a seguito di Accordi tra il Comune di Alessandria ed il Tribunale o l'Ufficio per l'Esecuzione penale Esterna, svolgono lavori socialmente utili presso il Corpo di Polizia Municipale, il Giardino Botanico, l'Associazione Amici del Museo Etnografico Gambarina ed eventualmente presso il Centro Incontro Comunale Galimberti ed il Centro Incontro Comunale Cristo e/o presso qualunque altra Sede in disponibilità del Comune.

RIVALSA I.N.A.I.L. VERSO DIPENDENTI

La Società si obbliga a tenere indenne i dipendenti dell'Assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali cagionate, in occasione del lavoro, ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La copertura è operante nei casi in cui non sussista, a termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro.

DANNI A COSE TROVANTESI NELL' AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" la garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000 per anno assicurativo.

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria.

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a quanto previsto dall'art. 1916 del c.c. in materia di rivalsa verso dipendenti, prestatori d'opera tutti e/o amministratori dell'assicurato, salvo che per i casi di dolo.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio, stages.

Si precisa che i partecipanti ai suddetti corsi e/o stages sono considerati terzi.

INFORTUNI SUBITI DAL SEGRETARIO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione", viene considerato terzo, limitatamente ai danni corporali (morte e lesioni personali) il Segretario.

GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle “Norme che regolano l’assicurazione” la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500, nel limite di un massimale pari a Euro 500.000 per anno assicurativo.

DANNI INDIRETTI PER ENTI EROGATORI

La garanzia comprende i danni subiti dagli Enti Pubblici, erogatori di servizi, derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività, fino ad un massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per anno, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia, nonché da tutte le attività complementari ed accessorie che dovesse svolgere, nulla escluso né eccettuato.

COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende, entro il massimale stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni persona danneggiata viene limitata a Euro 2.500.

L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati nonché titoli di credito, valori, veicoli, natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI

Premesso che l’Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori che svolge, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull’assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori.
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall’evento, derivi responsabilità a carico dell’assicurato.

MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell’assicurazione.

PARCHEGGI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500 per ciascun veicolo danneggiato.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e s.m.i. nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile ;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ENTI TERZI

A maggior precisazione si intendono terzi a tutti gli effetti di polizza anche le eventuali Società Municipalizzate controllate.

FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni semestre, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.